

Edizione di giovedì 25 Novembre 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 22 novembre
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

IVA

La comunicazione 2022 dei servizi in deroga esteri ricevuti
di Clara Pollet, Simone Dimitri

AGEVOLAZIONI

La compensazione del credito sanificazione 2021
di Debora Reverberi

ACCERTAMENTO

Non può essere considerata simulata la costituzione di una società
di Lucia Recchioni

CONTROLLO

La formazione professionale continua dei revisori legali
di Emanuel Monzeglio

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Locazioni immobiliari o affitto/cessione d'azienda nelle operazioni di Studi dentistici
di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

LEGGERE PER CRESCERE

Brand Journalism: quando la scrittura diventa strumento di marketing valoriale
di **Michela Trada**

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 22 novembre

di **Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino**



La **61esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata all’istituzione e all’**operatività del Runts**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono state analizzate le **modalità di fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, è stato esaminato il **regime di responsabilità dei soci delle società di capitali dopo la cancellazione** della società.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. SUPER ACE: QUANDO VA TRASMESSA LA COMUNICAZIONE?

2. OPERATIVITÀ DEL RUNTS E DECORRENZA NUOVA DISCIPLINA FISCALE

1. COME INCIDE LA SUPERFICIE DEI NUOVI INFISSI SULLA DETRAZIONE?

10

Operatività del Runts: cosa devono fare Aps, Odv e Onlus?

Quindi, riepilogando, le Odv, Aps e Onlus già esistenti non devono fare niente, giusto? L'iscrizione dei dati al Runts è automatica?

L.D.F.

Per fornire risposta al quesito prospettato si rende necessario distinguere le procedure previste per Aps e Odv da quelle stabilite per le Onlus.

Per le Aps e le Odv l'iscrizione al Runts avverrà a decorrere dal 23 novembre, con le procedure già descritte. In questo caso non sarà necessario presentare alcuna domanda, essendo il trasferimento dei dati automatico.

Nel caso delle Onlus, invece, va seguito un diverso iter:

1. l'Agenzia delle entrate deve, innanzitutto, comunicare al Runts i dati degli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus (l'elenco sarà pubblicato sul sito delle Entrate e della pubblicazione ne sarà data notizia in Gazzetta Ufficiale),
2. ciascun ente inserito nel richiamato elenco, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel Runts, dovrà presentare, a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco stesso e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà ottenuta l'autorizzazione della Commissione europea, all'ufficio del Runts territorialmente competente, apposita domanda, indicando la sezione del Runts nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del codice del terzo settore, e degli ultimi due bilanci approvati.

Quindi, a differenza delle Odv e Aps, le Onlus, pur non essendo chiamate, nell'immediato, ad alcun adempimento, dovranno in futuro presentare apposita domanda.

9

Credito d'imposta per investimenti 4.0 compensato in misura superiore a quella spettante

Investimento in bene materiale 4.0 effettuato, entrato in funzione e interconnesso nell'anno 2021: come rimediare alla compensazione, avvenuta nel 2021, della prima quota di credito in misura superiore a 1/3?

P.C.

In caso di effettuazione di un investimento in un bene materiale 4.0 nell'anno 2021, con

interconnessione avvenuta e attestata nello stesso anno, la compensazione del credito d'imposta spettante dovrà avvenire, ai sensi del comma 1059 dell'art. 1, L. 178/2020, in tre quote annuali di pari importo:

- 1/3 a partire dalla data di interconnessione (anno 2021);
- 1/3 a partire dal 01.01.2022;
- 1/3 a partire dal 01.01.2023.

Il contribuente che utilizza in compensazione nel 2021 una quota di credito superiore a 1/3 avrà indebitamente compensato, in relazione all'eccedenza, un "credito non spettante" con applicazione della sanzione pari al 30% ai sensi dell'articolo 13, comma 4, D. Lgs. 471/1997.

Il contribuente potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 1, D. Lgs. 472/1997, anche in seguito alla constatazione della violazione, purché entro la notifica dell'atto di recupero, regolarizzando la propria posizione tramite modello F24, indicando nella sezione "Erario":

- nella colonna "codice tributo", il codice "6936";
- nella colonna "importi a debito versati" l'importo dell'eccedenza di credito d'imposta indebitamente compensato, si ritiene, in assenza di apposito codice tributo dedicato, maggiorato degli interessi;
- nella colonna "anno di riferimento" l'anno di interconnessione.

In mancanza di istituzione di un apposito codice per il versamento delle sanzioni, si ritiene si possa applicare il codice "8911" *"Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'irap e all'iva"*, come indicato dalla risoluzione AdE 166/E/2002 in materia di *"crediti d'imposta utilizzati in compensazione in F24 in misura superiore a quanto effettivamente spettante"*.

8

Credito Iva: può essere rimborsato dopo la cancellazione della società?

Una s.r.l. conclusa la fase di liquidazione si accinge alla cancellazione dal registro delle imprese. Il credito Iva vantato dalla società può essere rimborsato ai soci?

T.P.

L'articolo 5 D.M. 26/02/1992 sanciva in precedenza che il rimborso Iva spettante alla società cancellata dal registro delle imprese potesse essere effettuato al liquidatore. Tale disposizione è stata superata dalla modifica apportata all'articolo 2495 cod. civ. e dalla interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. L'estinzione della società fa venire a

manca il soggetto al quale l'Ufficio dovrebbe eseguire il rimborso in quanto non può esservi rappresentante legale di un soggetto giuridicamente estinto.

L'agenzia delle Entrate con la risoluzione 77/E/2011 ha sancito che la titolarità del diritto al rimborso Iva può essere riconosciuta direttamente ai soci della società a responsabilità limitata, ciascuno per la quota di propria spettanza, analogamente a quanto si verifica per le società di persone.

Alternativamente al rimborso pro quota, i soci hanno la possibilità di conferire una delega alla riscossione a uno di essi o a soggetto un terzo il quale potrebbe anche essere l'ex liquidatore.

7

Come incidono le pertinenze sul limite di spesa?

Può rispiegare la rilevanza delle pertinenze nel calcolo dei massimali? Non mi trovo con la risposta 765 dell'altra settimana.

D.G.

Le risposte alle istanze di interpello n. 765 e n. 780 affrontano la problematica da due diverse prospettive; la risposta n. 765 riguarda infatti il caso degli edifici unifamiliari, mentre con la risposta all'istanza di interpello n. 780 si affronta il diverso caso di unità funzionalmente indipendenti, ma comunque costituite in condominio.

Soltanto nel caso di interventi in edifici unifamiliari, pertanto, le pertinenze non rilevano ai fini del calcolo del limite di spesa.

6

Il concetto di "condominio strutturale"

Nel caso della risposta 780 il complesso era costituito in condominio. Cosa sarebbe accaduto nel caso in cui così non fosse stato per l'intervento antisismico?

R.T.

Nell'istanza è stato precisato che, dal punto di vista strutturale, il complesso edilizio doveva essere considerato un unico edificio, composto da tre unità abitative di tre diversi proprietari, che si configura quindi come un "condominio strutturale"; in questi casi, quindi, non è possibile

per i singoli proprietari intervenire sulle strutture della propria parte, non avendo qualsiasi intervento strutturale alcun effetto.

5

Credito d'imposta beni strumentali: come va "prenotato"?

Credito imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e contratti di leasing: bene consegnato a gennaio 2022. L'acconto per fruire del credito 2021 va pagato alla società di leasing o al fornitore del bene?

C.E.

È possibile "prenotare" l'investimento entro fine anno con le seguenti modalità:

- accettazione dell'ordine da parte del fornitore o sottoscrizione del contratto di leasing;
- versamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene o versamento di un maxicanone almeno pari al 20% del costo sostenuto dal concedente nel leasing.

#4

Cooperative sociali e iscrizione al RuntS

Le società cooperative devono iscriversi al RUNTS ?

D.E.

Soltanto le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Anche in questo caso non è necessario presentare alcuna domanda, essendo sufficiente l'iscrizione al Registro delle imprese.

3

Super Ace: quando va trasmessa la comunicazione?

Se la super ace viene utilizzata in dichiarazione dei redditi è obbligatorio presentare la

comunicazione per la fruizione del credito d'imposta?

S.A.

No, la comunicazione deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate solo nel caso in cui il contribuente intende avvalersi del credito d'imposta. Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di avvalersi della Super Ace secondo le regole ordinariamente previste per l'Ace, ovvero in riduzione del reddito imponibile in dichiarazione.

2

Operatività del Runtis e decorrenza nuova disciplina fiscale

La "data di operatività del Runtis", dalla quale discendono una serie di conseguenze (es.: art.104, comma 2, entrata in vigore titolo X CTS), da quando decorrerà ? 23.11.2021?

S.A.B.T.

Sebbene l'operatività del Runtis sia stata prevista a decorrere dal 23 novembre, le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del D.Lgs. 117/2017 non sono ancora applicabili, salvo alcune specifiche previsioni. Ai sensi dell'articolo 104, comma 2, D.Lgs. 117/2017, infatti, *"le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro"*.

L'autorizzazione della Commissione europea ancora non vi è stata.

1

Come incide la superficie dei nuovi infissi sulla detrazione?

Non ho capito se nel caso di superficie di infissi post intervento superiore a quella iniziale l'agevolazione non spetta per nulla o spetta sino concorrenza della superficie iniziale

S.A.B.V.

Con la risposta ad istanza di interpello n. 524/2021 fu precisato dall'Agenzia delle entrate che, in caso di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, l'ecobonus può spettare soltanto se la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento è minore o uguale

di quella ex ante. A diverse conclusioni si può giungere nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, con riferimento ai quali si rinvia alla precedente risposta ad istanza di interpello n. 423/2021.

Con la recente risposta ad istanza di interpello n. 780 del 16.11.2021, l'Agenzia delle entrate è quindi tornata a ribadire che *“per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire delle agevolazioni fiscali, compreso il superbonus, anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, nel presupposto, tuttavia, che siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale rispetto alla superficie degli infissi misurata prima dell'intervento edilizio. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico”*.

Non è richiamata, nella risposta, alcuna possibilità di calcolare il costo detraibile in proporzione alla superficie ante-intervento.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IVA

La comunicazione 2022 dei servizi in deroga esteri ricevuti

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Le prestazioni di servizi si considerano **effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti** nel territorio stesso da soggetti non residenti e gli obblighi relativi ai fini Iva sono **adempiuti dai committenti nazionali**, a norma dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), tramite integrazione della fattura se il prestatore è comunitario, oppure tramite autofattura se il prestatore è extra comunitario.

Dal 1° gennaio 2022 queste operazioni saranno comunicate inviando allo Sdl **un file xml con Tipo documento TD17**, riportando **i dati del prestatore estero** (codice paese e Id fiscale), data dell'operazione, imponibile, Iva o Natura.

Dal 1° gennaio 2022 gli operatori Iva residenti trasmettono infatti all'Agenzia delle entrate, via Sdl, i dati delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il formato xml **previsto per la fatturazione elettronica** (secondo le regole di compilazione delle specifiche tecniche di cui all'allegato A del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni).

Si tratta della **nuova forma di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere** prevista dall'[articolo 1, comma 1103, L. 178/2020](#), in sostituzione dell'esterometro trimestrale. Il **provvedimento del 28 ottobre 2021 n. 293384** ha approvato le specifiche tecniche utilizzabili dal 1° gennaio 2022 nella versione 1.7.

Oggetto della comunicazione sono **genericamente** le operazioni di cessione di beni e **prestazioni di servizi** effettuate e **ricevute** verso e **da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**.

Per quanto riguarda i **tempi di invio** della comunicazione si passa da un invio trimestrale di un file contenente più informazioni, all'invio dei **singoli file rappresentanti le singole operazioni**. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del

documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

In particolare, le specifiche tecniche versione 1.7, aggiungono che si fa riferimento al **ricevimento del documento comprovante l'operazione (la fattura) nel caso di operazioni intra UE** e all'**effettuazione** in caso di operazioni extra UE.

Nella precedente versione delle specifiche tecniche (1.6.3, valida fino al 31 dicembre 2021) per operazioni passive occorre fare riferimento alla **data di ricezione** del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la **data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva**.

Nella formulazione delle specifiche tecniche 2022, versione 1.7, è indicato in modo specifico che il **TD17** (ossia Tipo documento di **integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero**) deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (**non rilevanti ai fini Iva in Italia**) effettuate da un soggetto non stabilito, ricevute da un soggetto passivo italiano.

Le prestazioni di servizi **non rilevanti ai fini Iva in Italia** sono quelle dei “**servizi in deroga**” di cui agli [articoli 7-quater](#) e [7-quinquies D.P.R. 633/1972](#). Si pensi ai servizi, diversi da quelli generici dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#):

- la **fattura dell'albergo in territorio estero** ha l'Iva del paese dove si trova l'immobile ([articolo 7-quater, comma 1, lettera a\) D.P.R. 633/1972](#)),
- la **fattura dell'accesso alla fiera** in un paese comunitario ha l'Iva del paese dove si svolge la fiera ([articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b\) D.P.R. 633/1972](#)),
- la **fattura del noleggio a breve termine** dell'autovettura in territorio Ue ha l'Iva del paese di messa a disposizione del mezzo ([articolo 7-quater, comma 1, lettera e, D.P.R. 633/1972](#)).

Queste prestazioni di servizi in deroga possono essere registrate, **solo sul registro Iva acquisti** come fuori campo Iva ([articolo 7-quater](#) o [7-quinquies D.P.R. 633/1972](#)) senza integrazioni; in alternativa, trattandosi di un acquisto fuori campo Iva, il committente può scegliere di registrare la fattura di acquisto solo in **contabilità generale**.

Tali operazioni, in ogni caso, **non hanno rilevanza ai fini Iva** (Liquidazione periodica Iva, dichiarazione annuale Iva e Intrastat servizi).

A partire dal 1° gennaio 2022 i servizi in deroga ricevuti rischiano (in mancanza di una specifica esclusione) di dover essere comunicati tra le operazioni con soggetti esteri, in quanto **prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**.

La comunicazione avrà il codice **Tipo documento TD17** ma dal momento che non devono essere integrate o autofatturate con Iva, la **Natura operazione sarà N2.1** (operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da [7](#) a [7-septies del D.P.R. 633/1972](#)).

In attesa di ulteriori chiarimenti, si ritiene utile richiamare l'esclusione di cui alla circolare 2/E/2011, par. 1.2 in tema comunicazione operazioni black list, con riferimento alle prestazioni di servizi (ad esempio prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) **di cui fruisce il dipendente in occasione di trasferte** in Paesi esteri in tutti i casi in cui dette spese – di regola, di importo esiguo – siano correttamente **classificate nel costo del personale** secondo i principi contabili adottati dall'impresa, in nota spese.

AGEVOLAZIONI

La compensazione del credito sanificazione 2021

di Debora Reverberi



Il credito d'imposta riconosciuto sulle **spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e di acquisto DPI, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** ai sensi dell'[articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis) è fruibile mediante **le seguenti modalità**:

- **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
- **in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate** che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.

Col [provvedimento Prot. n. 309145/2021 del 10.11.2021](#) il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha disposto in misura pari al **100% la percentuale di fruizione del credito sanificazione**, con la conseguenza, per i soggetti che hanno inviato valida comunicazione all'AdE entro il 04.11.2021, di poter beneficiare dell'agevolazione **in misura piena, pari al 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 entro il limite di credito di euro 60.000.**

L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate nei termini, in assenza di rinuncia, è risultato infatti **pari a 83.076.075 euro**, importo ben **inferiore al limite di spesa previsto dalla norma istitutiva in 200 milioni di euro.**

Ciascun beneficiario può dunque verificare l'importo del credito sanificazione 2021 a lui spettante consultando il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

In base alle regole di fruizione dettate dal **provvedimento del Direttore dell'AdE n. 191910/2021 del 15.07.2021** il credito d'imposta può dunque essere **utilizzato in compensazione, anche in unica soluzione, a partire dall'11.11.2021**, primo giorno lavorativo

successivo alla pubblicazione del provvedimento del 10.11.2021 con cui è stata disposta la misura percentuale di fruizione.

All'uopo, con la [risoluzione AdE 64/E/2021](#), è stato istituito l'apposito codice tributo "6951" denominato "Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73".

Il documento di prassi detta **le regole di compilazione del modello di pagamento F24**, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- **il codice tributo "6951" è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";**
- **il campo "anno di riferimento" del modello F24 deve sempre essere compilato col valore "2021", anno di sostenimento delle spese ammissibili.**

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può ovviamente eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello.

Per espressa previsione normativa del [comma 3, articolo 32, D.L. 73/2021](#), la compensazione del credito d'imposta sanificazione 2021 **non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#).

Il contributo in conto esercizio è inoltre fiscalmente irrilevante, non concorrendo né alla formazione del reddito ai fini Ires o Irpef né al valore della produzione ai fini Irap e non rilevando ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all'[articolo 61 Tuir](#) e delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi di cui all'[articolo 109, comma 5, Tuir](#).

ACCERTAMENTO

Non può essere considerata simulata la costituzione di una società

di Lucia Recchioni



Quando viene costituita una **nuova società di capitali** nasce un **nuovo ente**, dotato di volontà propria e finalizzato a realizzare, con la sua attività, lo scopo sociale; **non è quindi configurabile la simulazione del contratto sociale**.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 36392**, depositata ieri, 24 novembre.

Una **SpA** era proprietaria di un ramo d'azienda, comprensivo di un **compendio immobiliare** dichiarato, nel 1999, suolo edificatorio. Alcuni soci della SpA avevano **rivalutato le loro partecipazioni** nel 2002, per poi cederle, nel 2004, a **due società**.

Sempre nel 2004 veniva quindi **costituita una nuova Srl** mediante conferimento, da parte della SpA, del proprio ramo d'azienda, con **emersione di una plusvalenza** pari ad euro 100.000.353,00, non applicando il regime di neutralità fiscale. Tuttavia, avendo optato per il **regime di trasparenza fiscale** la S.p.A. si limitava ad **imputare il reddito ai suoi soci** (ovvero alle **società cui erano state cedute le partecipazioni** da parte dei due iniziali soci); le società socie, a loro volta, erano dotate di crediti d'imposta in grado di **annullare la plusvalenza**.

L'operazione si concludeva **con l'acquisto, da parte dei precedenti soci della Spa delle quote della nuova società costituita** e ingenti somme di denaro venivano **distribuite come riserve di capitali** (quindi, senza alcuna ritenuta).

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate tutte queste operazioni erano state **finalizzate a rivalutare le risorse delle due famiglie** che erano "dietro" le società; il tutto **senza far emergere una plusvalenza tassabile** in capo alle persone fisiche.

Pertanto gli Uffici **qualificavano tutte le operazioni come simulate** e procedevano ad **accertare la plusvalenza in capo alla Srl conferitaria**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha fornito un'ampia disamina della fattispecie prospettata, analizzando diversi profili di fatto e di diritto.

Assume tuttavia rilievo l'esame dedicata alla dedotta **simulazione dell'atto di costituzione societaria** tramite il conferimento d'azienda.

Con riferimento a tale ultimo punto la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che, in tema di società di capitali, ***“non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell'ente, sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità previste dall'articolo 2332 cod. civ....., la cui clausola di chiusura esclude, al di fuori dei casi previsti, l'assoggettamento della società a cause di nullità assoluta o relativa, d'inesistenza o d'annullabilità, al che consegue che la reale volontà dei contraenti, dopo la nascita dell'ente, non può più influire su atti e iniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico, che, una volta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera compimento la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescindere dell'intento preordinato dai suoi fondatori”***.

Quindi, **anche se tutte le società coinvolte nell'operazione erano riconducibili alle stesse persone fisiche, non può ritenersi che venga meno l'autonomia delle singole società, le quali sono dotate di distinta personalità giuridica.**

Anche per questo motivo, la **plusvalenza non poteva essere dunque tassata in capo alla conferitaria.**

CONTROLLO

La formazione professionale continua dei revisori legali

di **Emanuel Monzeglio**



I revisori legali iscritti nell'apposito Registro sono obbligati alla **formazione professionale continua** introdotta dalla direttiva 2006/43/CE recepita dal D.Lgs. 39/2010, in particolare dall'[articolo 5](#). Con l'introduzione di questo obbligo si intende **garantire e accrescere la preparazione e l'aggiornamento professionale** dei revisori legali iscritti.

L'obbligo di formazione professionale riguarda **la totalità degli iscritti nel Registro**, indipendentemente dall'iscrizione nella Sezione A o nella Sezione B. A fronte di ciò, anche coloro che **non hanno in essere alcun incarico di revisione** sono egualmente **obbligati ad assolvere il loro dovere di formazione** al pari dei revisori titolari di incarichi.

La formazione continua consiste nella **partecipazione a programmi di aggiornamento** professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il revisore iscritto al Registro deve, ogni anno, maturare almeno **venti crediti formativi**, ovvero **sessanta crediti nel triennio**. In ragione dei venti crediti annuali, **dieci** di questi devono **necessariamente riguardare le materie caratterizzanti** la revisione dei conti, e cioè la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

I corsi possono essere fruiti **sia interamente a distanza** sia **interamente in aula** oppure **in parte a distanza e in parte in aula**, ed è garantita la proporzionalità tra ora di formazione e credito, in ragione **di un credito maturato per ogni ora di formazione**.

Per poter verificare l'assolvimento dell'obbligo formativo di ciascun revisore iscritto, farà fede esclusivamente la **posizione formativa registrata** nella Sezione formazione dell'area riservata, consultabile all'indirizzo web www.revisionelegale.mef.gov.it.

Il **mancato assolvimento di tale obbligo** formativo viene sanzionato ai sensi degli [articoli 24 e](#)

[25 del D.Lgs. 39/2010](#). A tal proposito, nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il **Decreto 135/2021** rubricato “*Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione*” in vigore dallo scorso 19 ottobre.

Proprio in considerazione dell'approvazione di tale Regolamento, si sono susseguite diverse richieste per poter **integrare i crediti formativi trasmessi al Mef per il triennio 2017/2019**, essendo il precedente termine quello del 22 luglio 2021, come da **informativa Cndcec 78/2021**.

Considerando lo “*spirito di massima collaborazione tra il Consiglio Nazionale e il MEF*”, l'informativa n. 105/2021 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha comunicato la **riapertura dei termini per la trasmissione al Mef dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019**. Sarà, quindi, possibile per i soggetti autorizzati effettuare ulteriori importazioni dei crediti maturati dagli iscritti nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, **fino al termine ultimo del 26 novembre 2021**.

Entrando nel merito del D.M. 135/2021, in particolare l'articolo 2, numero 3, lettera *a*) stabilisce che il Mef **applica le sanzioni**, anche in relazione alla **violazione del mancato assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 5 D.Lgs. 39/2010**. Il tema è trattato, nello specifico, dal **Capo III all'articolo 11 “violazioni dell'obbligo formativo”**, il quale prevede che il Mef accerta per ciascun revisore il mancato adempimento agli obblighi della formazione professionale continua.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo può essere accertato, secondo **l'articolo 14 del Regolamento, trascorsi novanta giorni** dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 135/2021, solamente nei confronti dei revisori legali che non hanno regolarizzato il debito formativo esistente al 31 dicembre 2019.

Alla luce di ciò, proprio la sopra citata informativa n. 105/2021 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha ribadito che gli iscritti che **non hanno conseguito i crediti richiesti** (sessanta) per l'adempimento dell'obbligo formativo nel **triennio 2017/2019**, potranno **sanarli entro il 17 gennaio 2022**. Viene precisato, altresì, che i crediti mancanti potranno **essere acquisiti** utilizzando **esclusivamente** il portale **Fad** del Mef, attivo dal 19 ottobre 2021 al 17 gennaio 2022.

In conclusione si ricorda che **per il triennio 2020/2022, ai sensi del D.L. 183/2020, l'obbligo formativo si intende assolto correttamente se il revisore acquisisce i sessanta crediti, di cui trenta caratterizzanti, entro il 31 dicembre 2022**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Locazioni immobiliari o affitto/cessione d'azienda nelle operazioni di Studi dentistici

di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**



Evento Gratuito "Le operazioni di cessione ed aggregazione di attività professionali"

Giovedì 2 dicembre - ore 14:00 - Fondazione Stelline (MI)

In un nostro precedente contributo (<https://mpopartners.com/articoli/ma-studi-dentistici-stato-attuale-mercato/>) abbiamo analizzato le principali peculiarità del mercato delle operazioni M&A di studi dentistici.

Abbiamo visto, innanzitutto, come la cessione di uno Studio dentistico possa avvenire secondo due diverse configurazioni, tra loro alternative: la **cessione del solo pacchetto pazienti**, oppure la **cessione dell'intera struttura** (quindi comprensiva di attrezzature, dipendenti, immobile o contratto di locazione, ecc.).

Questo secondo tipo di operazioni, qualora lo Studio in cessione sia organizzato in forma di società, possono essere perfezionate anche mediante **cessione/acquisizione dell'azienda**, eventualmente preceduta da un contratto di **affitto** (con **diritto di riscatto** a favore del conduttore).

Inoltre consigliamo di prevedere anche il duplice obbligo per il titolare (o per il "riferimento") dello Studio, da un lato di **affiancare** l'acquirente, favorendo il subentro dello stesso nel rapporto fiduciario con la paziente, dall'altro di **non fare concorrenza** al subentrante (per maggiori approfondimenti su affiancamento e divieto di concorrenza si rimanda al nostro precedente contributo <https://mpopartners.com/articoli/trasferimento-studio-professionale-affiancamento-clausola-salvaguardia/>).

È peraltro frequente un'altra ipotesi, nella quale non è previsto alcun accordo specifico in merito alla cessione del "pacchetto pazienti" e/o alla prosecuzione, da parte del subentrante, con lo staff dello Studio.

[Continua a leggere qui](#)

LEGGERE PER CRESCERE

Brand Journalism: quando la scrittura diventa strumento di marketingitoriale

di Michela Trada

La scrittura è uno strumento di marketing? È davvero possibile, oggi, fare *business* con il contenuto scritto? La risposta a questi due quesiti è assolutamente **“sì” grazie al *brand journalism***. Nell’epoca dei video e dei podcast, in un mondo dove immagini e suoni la fan da padrone, è comunque ancora la scrittura a determinare la nostra indicizzazione su Google e sugli altri motori di ricerca. Se la scrittura diventa, poi, **informativa eitoriale**, il gioco è fatto.

Se siamo “visibili online”, infatti, è proprio grazie alla capacità di creare contenuti verbali di valore da far assimilare agli algoritmi del noto portale utilizzando parole chiave per noi rilevanti dal punto di vista della nostra vision e della nostra mission.

Non solo. Il **“cosa” scriviamo in rete determina anche il nostro potere di vendita** e di acquisto dal momento che **noi siamo il *brand* di noi stessi**. Grazie alla realizzazione di un contenuto informativo utile per chi ci legge possiamo incrementare la nostra *brand reputation* e la nostra *brand awareness* aumentando, di conseguenza, il nostro ingaggio e la nostra autorevolezza.

Come fare tutto ciò? Attraverso la tecnica comunicativa del *brand journalism*. Riprendendo quanto scritto nel pezzo per LeRosa [“Scrivere per il business con il brand journalism”](#), scrivere è un gesto meccanico che ci appartiene da sempre, riuscire a farlo per portarci risultati in termini di *brand identity* e di fatturato è un nostro dovere.

Questo non significa dar vita a contenuti autoreferenziali ed intrisi di concetti promozionali in stile televendita degli anni Ottanta, ma **dare risposte ai bisogni dei nostri lettori, informandoli su temi e valori per noi rilevanti**. Il *brand journalism* è proprio quella tecnica comunicativa che utilizza gli stili giornalistici per raccontare non una notizia, ma un *brand*. In questo caso il focus si sposta dalla vendita di un prodotto, tipico della pubblicità tradizionale, alla conoscenza del marchio, del brand, sotto la “protezione” deontologica giornalistica.

L’azienda, il libero professionista o, semplicemente, un attore sociale, con il *brand journalism* si trasforma in fonte informativa per il pubblico di riferimento al fine di influenzare l’opinione pubblica al pari di una testata giornalistica. In questo caso l’impresa diventa a tutti gli effetti una media company ovvero si fa “medium” per trasmettere i propri contenuti al proprio pubblico.

I **claim** e i “**prodotti**” passano, i **valori autentici** e la **vision** no: dobbiamo comunicarli per farci scegliere. Sono **unicità** e **autenticità** ciò che lettori e consumatori, oggi, vogliono acquistare.

